- a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate e cioè:
- il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni
- il restauro o il ripristino degli ambienti interni
- la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite
- la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale
- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, tra gli altri: le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini ed i chiostri;
- b) il consolidamento e il ripristino delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti o instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessità, con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi;
- c) il consolidamento di scale e rampe, senza alterazione delle pendenze, delle quote, delle dimensioni orginarie, dei materiali dei gradini e sottogradini e, solo in caso di provata necessità, con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi;
- d) la realizzazione di sottofondazioni, iniezioni nelle murature, rifacimento di tetti e coperture grande e piccola armatura con quote e materiali identici a quelli originari;
- e) la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato;
- f) la riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni e interni con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari, e senza modifica della forma e della posizione delle aperture esterne;
- g) la realizzazione di impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali, e delle relative canalizzazioni, nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
- (c3) Gli interventi di Restauro sono soggetti a permesso di costruire, previo parere della competente Sovrintendenza.
- (c4) L'intervento di risanamento conservativo prevede:
- a) la valorizzazione degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate e cioè:
- il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni. Sui prospetti interni sono consentite parziali modifiche per adattare l'edificio ad eventuali normative prestazionali o per rendere funzionali i locali costituenti le singole unità; in tal caso devono essere comunque salvaguardati gli elementi di particolare valore;
- la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale; è comunque consentita la demolizione di tramezzi divisori interni non portanti e la realizzazione di piccole modifiche distributive interne che non alterino l'organizzazione tipologica originaria;
  - i)la conservazione o il ripristino degli spazi liberi di pertinenza dell'edificio;
- b) il consolidamento e il ripristino delle strutture portanti verticali e orizzontali con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:
  - ii) murature portanti sia interne che esterne;
  - iii) quote dei piani di calpestio delle strutture orizzontali ad eccezione dell'ultimo solaio;
  - iv) tetto e sua quota di imposta, con ripristino del manto di copertura originario; tuttavia per consentire l'utilizzo del sottotetto possono essere praticate aperture a falda;
- c) il consolidamento di scale e rampe, senza alterazione delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie, con sostituzione delle parti non recuperabili;
- d) la realizzazione di sottofondazioni, iniezioni nelle murature;